



Volkswagen

PUGLIA

**Piani regionali e locali - incentivi ed esenzioni
Agevolazioni alla circolazione stradale**

Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri



Ultimo aggiornamento: Roma, 21 Giugno 2019



BOLLO AGEVOLATO

Veicoli **elettrici:**

Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione; alla fine di questo periodo per gli autoveicoli **elettrici** si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell'importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina.

Autovetture e autoveicoli a uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a **GPL o **gas metano**:**

Purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.

Veicoli nuovi appartenenti alle categorie M1 ed N1 con alimentazione esclusiva a **metano ed esclusiva a **GPL**, oppure dotati fin dall'origine di alimentazione doppia **benzina/GPL** o **benzina/metano**:**

Se immatricolati dal 1° gennaio 2013, godono dell'esenzione temporanea per il primo periodo fisso di cui al DM 462/1998 e per le cinque annualità successive.

Veicoli nuovi appartenenti alle categorie M1 ed N1 immatricolati dal 1° gennaio 2014 con alimentazione **ibrida (**benzina-elettrica** e **diesel-elettrica**):**

Decorso il periodo di esenzione temporanea per il primo periodo fisso e per le cinque annualità successive i veicoli con alimentazione esclusiva a **metano** o a **gpl**, oppure **ibrida** **benzina-elettrica** e **diesel-elettrica** devono corrispondere la tassa automobilistica ridotta del 75%, mentre per quelli con alimentazione doppia la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.

Riduzioni ed esenzioni per auto consegnate ai concessionari per la rivendita:

Per ottenere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche le imprese autorizzate devono presentare presso le Delegazioni ACI gli elenchi quadrimestrali cartacei, con i relativi supporti magnetici, di tutti i veicoli ricevuti in consegna per la rivendita. Su tali elenchi, da presentare entro il mese successivo al quadrimestre nel corso del quale è avvenuta la consegna del veicolo, devono essere indicati i dati fiscali dei veicoli stessi, la categoria e il titolo in base al quale è avvenuta la consegna con i relativi estremi.

ATTENZIONE! Veicoli destinati alla rivendita, appartenenti a soggetti residenti o aventi sede in Puglia, possono essere posti in esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, solo in presenza di formalità di trasferimento di proprietà del veicolo stesso a favore dell'impresa autorizzata al commercio di veicoli, tramite "minivoltura" la cui data dell'atto è determinante ai fini della corretta individuazione della data di presa in carico del veicolo; restano inoltre invariati gli adempimenti di cui sopra.

Per ulteriori informazioni: <https://goo.gl/j7hO9z>



Per maggiori informazioni visita il sito:

www.regione.puglia.it